

LVD: Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2014/35/UE), spiegato

La direttiva Bassa Tensione impone che il materiale elettrico da 50 a 1.000 V in c.a. o da 75 a 1.500 V in c.c. non metta in pericolo persone, animali o beni, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 al posto della direttiva 2006/95/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/35/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Modificato da	Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti.

Date principali

26 febbraio 2014	Direttiva 2014/35/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2006/95/CE	titolo e formula di firma dopo l'art. 29
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014	art. 28
19 aprile 2016	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV	art. 26(1)
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali e si applicano direttamente l'articolo 1, il paragrafo sugli obiettivi di sicurezza dell'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI; la direttiva 2006/95/CE è abrogata; il materiale conforme alla vecchia direttiva e immesso sul mercato prima di tale data può ancora essere messo a disposizione	art. 25, art. 26(1), art. 27 e art. 28
28 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 4 bis (articoli da 22 bis a 22 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026	art. 8, art. 11 e art. 12
30 maggio 2026	Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749	art. 11(2)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare il materiale secondo la buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza, in modo che, correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per l'uso previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, rispettando gli obiettivi di sicurezza dell'allegato I sulla marcatura delle caratteristiche essenziali, sul montaggio e sul collegamento sicuri, sulla protezione dai rischi elettrici, termici, da radiazioni e non elettrici, su un isolamento adeguato e sulla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ambientali e da sovraccarico.
art. 3, art. 6(1) e allegato I
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III, comprendente un'analisi e una valutazione dei rischi, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova, ed effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A). art. 6(2) e allegato III, punti da 1 a 3
- Effettuare un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi del materiale elettrico e includerle nella documentazione tecnica. art. 6(2) e allegato III, punto 2
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato III: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione, le norme applicate o le soluzioni adottate, i calcoli di progetto e i rapporti di prova. art. 6(2) e allegato III, punti 2 e 3
- Effettuare, o far effettuare, la valutazione della conformità con controllo interno della produzione (Modulo A) dell'allegato III. art. 6(2) e allegato III, punto 1
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere il materiale sul mercato. art. 6(2), art. 15 e art. 17
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV per ciascun modello di prodotto, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell'Unione, come dichiarazione unica che li comprenda tutti. art. 6(2) e art. 15
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato.
art. 6(3) e allegato III, punto 4.2
- Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento e, se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori. art. 6(4)
- Garantire la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, internazionali o nazionali di riferimento. art. 6(4)
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 6(4)
- Contrassegnare il materiale con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento che ne consenta l'identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del materiale non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. art. 6(5) e art. 6(6)

- Fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili nella lingua stabilita dallo Stato membro e riportare sul materiale, o, se ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento, le caratteristiche essenziali necessarie per un uso sicuro. art. 6(7) e allegato I, punto 1(a)
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. art. 16 e art. 17
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che il materiale immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 6(8)
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni i propri fornitori e clienti. art. 6(9) e art. 11
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua che essa comprende, e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 6(9)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione di conformità e di cooperare con le autorità alle misure volte a eliminare i rischi. art. 7(2)
- Agire soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti svolti per suo conto. art. 7(1) e art. 7(2)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dalla data in cui il materiale è stato immesso sul mercato. art. 7(2)(a)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare con essa alle misure volte a eliminare i rischi del materiale oggetto del mandato. art. 7(2)(b) e art. 7(2)(c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo gli obiettivi di sicurezza né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato, sebbene il mandato possa comprendere l'apposizione della marcatura CE e la redazione della dichiarazione per conto del fabbricante. art. 7(1) e allegato III, punto 5
- Essere in grado di identificare per 10 anni gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11

Importatore

- Immettere sul mercato soltanto materiale elettrico conforme e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità se presenta un rischio. art. 8(1) e art. 8(2)
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sul materiale oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali e per le autorità. art. 8(3)
- Assicurarsi che il materiale sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro. art. 8(4)
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza e, se i rischi lo giustificano, effettuare prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami, informando i distributori. art. 8(5) e art. 8(6)
- Finché il materiale è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. art. 8(5)
- Se i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione il materiale commercializzato, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, del materiale non conforme e dei richiami e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 8(6)
- Se il materiale immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 8(7)
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti. art. 8(8), art. 8(9) e art. 11
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 8(8)
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità in una lingua che essa comprende e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi. art. 8(9)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- Se si immette sul mercato materiale con il proprio nome o marchio, oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6. art. 10

Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione il materiale, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduto e che fabbricante e importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione il materiale non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità se presenta un rischio.
art. 9(1) e art. 9(2)
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano il rispetto degli obiettivi di sicurezza. art. 9(3)
- Se il materiale messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 9(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, cooperare alle misure volte a eliminare i rischi e identificare per 10 anni fornitori e clienti. art. 9(5) e art. 11
- Su richiesta motivata, fornire all'autorità le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità e cooperare alle misure volte a eliminare i rischi del materiale messo a disposizione. art. 9(5)
- Essere in grado di identificare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che hanno fornito il materiale e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
- Se si vende con il proprio nome o marchio oppure si modifica il materiale in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 10

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano il materiale che presenta un rischio per persone, animali domestici o beni, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il materiale e informano la Commissione e gli altri Stati membri; il materiale conforme che continua a presentare un rischio può essere trattato allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta o le indicazioni di identificazione e di indirizzo mancanti, devono cessare e in caso contrario comportano restrizione, divieto, ritiro o richiamo. In Italia la vigilanza del mercato è esercitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Direzione generale consumatori e mercato, con le Camere di commercio che effettuano le ispezioni sul campo e segnalano al ministero i prodotti sospetti; le sanzioni sono stabilite dalla normativa nazionale di recepimento. art. 24, art. 19, art. 21 e art. 22

Lista di controllo

- 1. Verificare che la tensione nominale del materiale sia compresa tra 50 e 1.000 V in c.a. o tra 75 e 1.500 V in c.c., che non abbia una funzione radio intenzionale e che non si applichi alcuna esclusione dell'allegato II (articolo 1).
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare il materiale rende fabbricanti (articolo 10).
- 3. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale che coprono il materiale, oppure le norme IEC o nazionali che danno una presunzione di conformità in loro assenza (articoli da 12 a 14).
- 4. Effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi e sottoporre a prova il materiale rispetto agli obiettivi di sicurezza dell'allegato I, compresi i rischi non elettrici, l'isolamento e il sovraccarico (articolo 3 e allegato I).
- 5. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato III con disegni, norme applicate, calcoli e rapporti di prova e conservarla per 10 anni (articoli 6(2) e 6(3)).
- 6. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato IV per ciascun modello di prodotto, come dichiarazione unica se si applicano anche la direttiva EMC o altri atti dell'Unione (articolo 15).
- 7. Apporre la marcatura CE sul materiale o sulla sua targhetta dei dati prima di immetterlo sul mercato, oppure sull'imballaggio e sui documenti se il materiale non lo consente (articolo 17).
- 8. Riportare il numero di tipo o di serie, il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore e le caratteristiche essenziali per un uso sicuro, e fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua richiesta (articoli da 6(5) a 6(7), 8(3), 8(4) e allegato I).
- 9. Predisporre la procedura per le azioni correttive e le notifiche, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, se i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 6(4), 6(8), 8(7), 9(4) e 11).

Fonti

1. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0035-20260530>
2. Direttiva 2014/35/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0035>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0035 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0035>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 1(4) sul rapporto con la direttiva Bassa Tensione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>
6. Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
7. Direttiva Bassa Tensione (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/low-voltage-directive-lvd_en
8. Kontrol med EMC og RED, compresa l'attuazione danese della direttiva Bassa Tensione (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red>
9. Sikkerhedsstyrelsen, parte dell'Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/lvd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.